

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Ricorso n. 1284/2015 del registro ricorsi avanti al TAR Lombardia – Milano – Sez. III.**

**Adempimento dell’ordinanza collegiale n. 1187/2019 TAR Lombardia – Milano – Sez. III, che ha disposto la notifica mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell’intimata amministrazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento; degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi del ricorso.**

\* \* \*

**SUNTO DEL RICORSO**

Con ricorso notificato il 28 maggio 2015, il Sig. -OMISSIS -, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dal sottoscritto avv. Lorella Fumarola (C.F. FMRLLL72C68E986A) del foro di Milano, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Milano alla via Podgora n. 3, ricorreva contro il COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso l’avvocatura comunale in via della Guastalla n. 6, e nei confronti di – OMISSIS -, OMISSIS-.

\* \* \*

**Nel ricorso di che trattasi si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti:**

- 1.) nota, trasmessa al ricorrente a mezzo mail in data 15 aprile 2015, con la quale l’Amministrazione comunale di Milano comunicava al ricorrente di non essere risultato beneficiario dell’abbonamento annuale urbano ATM per la cui assegnazione a titolo gratuito la medesima Amministrazione aveva avviato una procedura pubblica mediante indizione di un bando (pubblicato in data 12.2.2015) destinato a disoccupati e lavoratori con occupazione precaria;
- 2.) determina di approvazione, dagli estremi sconosciuti, dell’elenco - pubblicato sul sito - dei richiedenti risultati assegnatari all’esito della procedura e, ove occorrer possa,

del bando sopra indicato, nonché del documento informativo dell'iniziativa, recante le modalità della richiesta;

3.) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente di ogni ulteriore atto, sconosciuto al ricorrente, presupposto, connesso e consequenziale.

Con il medesimo ricorso si chiedeva altresì la condanna dell'Amministrazione comunale di Milano al risarcimento dei danni.

**Si premetteva in fatto che:**

*Con delibera GC n. 2864 del 30.12.2014, il Comune di Milano stabiliva di destinare 215.000 euro all'erogazione, a titolo gratuito, di abbonamenti annuali ATM per i disoccupati ed i cittadini con occupazione precaria: per l'esattezza, il 75%, per una quota pari a 161.250, in favore dei disoccupati ed il restante 25%, pari a 53.750 euro, in favore dei lavoratori con occupazione precaria.*

*Pertanto, in data 12.2.2015, l'Amministrazione comunale indiceva un bando pubblico, qualificandolo come "di contributo", con il quale stabiliva che l'assegnazione degli abbonamenti agli aventi diritto sarebbe avvenuta sulla base del numero di prenotazione e fino ad esaurimento del fondo stanziato; nonché che avrebbero potuto farne richiesta:*

- i disoccupati, tra i 18 e i 65 anni, che alla data di prenotazione della posizione in elenco fossero stati in possesso di tutti i seguenti requisiti: residente a Milano; cittadino italiano o di uno Stato della Unione Europea; cittadino extracomunitario in possesso di Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno; disoccupato/a e in possesso di Certificazione dello Stato Occupazionale rilasciata dal Centro per l'Impiego di Milano città, riportante la dicitura DISSOCUPATO;*
- i lavoratori precari, tra i 18 e 35 anni, che alla data di prenotazione della posizione in elenco fossero stati in possesso di tutti i seguenti requisiti: residente a Milano, cittadino italiano o di uno Stato della Unione Europea, cittadino extracomunitario in possesso di Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno; reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in corso di validità al momento della*

*richiesta, inferiore o uguale ad euro 20.000; contratto di lavoro precario in essere alla data di inizio delle prenotazioni.*

*I predetti requisiti venivano confermati nel documento informativo dell'iniziativa, dal titolo "Milano Viaggia con Te 2015 - Disoccupati e Precari", che veniva reso disponibile dal 17 febbraio 2015 sulla homepage del Comune di Milano, e nel quale veniva ulteriormente precisato che i richiedenti disoccupati avrebbero dovuto risultare in tale stato al 5 marzo 2015, oppure, se occupati, con un reddito annuale lordo non superiore ai limiti richiesti dalla legge per la conservazione della disoccupazione (ovvero euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati, oppure 4.800 lordi per i redditi da lavoro autonomo o derivanti dall'esercizio di professioni), mentre i richiedenti lavoratori precari avrebbero dovuto avere un contratto in essere alla data del 5 marzo 2015, con un reddito lordo annuo (anche presunto) superiore a quelli che consentano la conservazione della disoccupazione.*

*Quanto alle modalità di partecipazione, sempre nel medesimo documento si chiariva che, per accedere alla procedura di assegnazione degli abbonamenti gratuiti, sarebbe stato necessario effettuare, in primo luogo, una prenotazione on-line, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 5 marzo 2015.*

*Il richiedente avrebbe dovuto, in particolare, collegarsi - nel giorno e nell'ora indicati - all'indirizzo <http://numeroPLO.comune.milano.it> e inserire il proprio nome, cognome, CF, indirizzo e-mail e tipologia di stato occupazionale con cui decideva di partecipare. Dopo di ch , sarebbe stato visualizzato in automatico il numero di prenotazione, che avrebbe indicato la posizione del partecipante nell'elenco delle richieste.*

*Entro 24 ore dalla prenotazione, ciascun partecipante avrebbe poi ricevuto una mail all'indirizzo indicato, contenente la conferma del numero di prenotazione, la procedura da seguire e le date per l'invio della domanda di partecipazione al bando. Si puntualizzava, altres , che i richiedenti con numero di prenotazione dal numero 3001 in poi sarebbero stati posti in lista di attesa e, quindi, l'assegnazione sarebbe avvenuta*

*solo nel caso in cui ci fosse stata ancora disponibilità di abbonamenti.*

*Esauritasi la fase di prenotazione, i disoccupati e i precari con numero di prenotazione non in lista d'attesa avrebbero poi dovuto inoltrare, sempre in via telematica, la domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione (i primi, in qualunque momento tra il 10 e il 17 marzo 2015; i secondi, tra l'8 e il 18 aprile 2015).*

*Presentate le domande, il Comune avrebbe, infine, proceduto alla loro valutazione, assegnando gli abbonamenti solo ed esclusivamente sulla base del numero di prenotazione e fino ad esaurimento del fondo stanziato.*

*Il ricorrente - essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando per i disoccupati - aveva partecipato alla procedura: eseguendo tutte le istruzioni sopra indicate era riuscito a collocarsi al n. 873, nonostante la massima rapidità possibile impiegata nel compimento delle operazioni di prenotazioni.*

*Sennonché, con mail del 15 aprile 2015, il ricorrente apprendeva di non essere risultato assegnatario dell'abbonamento, in quanto, tenuto conto del fondo stanziato per i disoccupati (euro 161.250), il Comune era riuscito ad assegnare solo 484 abbonamenti, così concedendo un beneficio solamente a coloro i quali erano riusciti a prenotarsi fino al numero 695.*

*Pertanto, il ricorrente decideva di impugnare l'intera procedura ed il conseguente esito.*

Tanto premesso, gli atti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 - LEGGE 241/1990), VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 DELLA COST.), ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI FUNZIONALITÀ, E RAGIONEVOLEZZA DELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA, INOPPORTUNITÀ.**

1.- Con un unico ed articolato motivo di ricorso il ricorrente contestava innanzitutto le modalità individuate dall'Amministrazione comunale di Milano per l'assegnazione dei menzionati abbonamenti a titolo gratuito, di importo pari a € 340, basate sul mero criterio dell'ordine cronologico di presentazione telematica delle prenotazioni degli istanti.

Per poter accedere alla misura di sostegno in oggetto, gli aventi titolo avrebbe dovuto dapprima prenotarsi, per procedere successivamente, ovvero esauritasi la fase di prenotazione, ad inoltrare, sempre in via telematica, la domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione. Presentate le domande, il Comune avrebbe, infine, proceduto alla loro valutazione, assegnando gli abbonamenti solo ed esclusivamente sulla base del numero di prenotazione e fino ad esaurimento del fondo stanziato, pari a 215.000 euro.

A fronte di quanto sopra, il ricorrente eccepeva, in particolare, che al sistema descritto sarebbe stata preferibile, piuttosto, una valutazione comparata delle domande pervenute, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati (quali ad esempio, l'anzianità di disoccupazione, il reddito ISEE, i mesi di perdita della provvidenza della cassa integrazione).

E ciò perché tale differente valutazione, oltre ad assicurare certamente la rispondenza all'interesse pubblico primario (rappresentato dalla esigenza di tutelare le categorie più penalizzate e disagiate), avrebbe meglio garantito il rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento degli aspiranti al contributo rispetto alla "gara a cronometro" congegnata dall'Amministrazione comunale.

2.- Il ricorrente prospettava, altresì, l'illegittimità della procedura sotto due ulteriori profili, evidenziando:

- da un lato, come l'opzione di assegnazione individuata dal Comune, correlata al principio "*prior in tempore, potior in iure*", avrebbe finito con l'estromettere dalla misura di sostegno persone bisognose (o maggiormente bisognose), ove queste, vuoi a

causa della disponibilità di una connessione internet non performante (tipica dei soggetti più penalizzati), vuoi per motivi di congestione ed intasamento del sistema deputato alla ricezione delle richieste di assegnazione, non fossero riuscite a prenotarsi tra le prime posizioni e, quindi, a partecipare in condizioni di parità al procedimento in questione;

- dall'altro, che già la procedura telematica scelta per la fase di prenotazione degli abbonamenti ha fatto sì che si creasse un discrimine fra gli aventi diritto, a seconda del tipo di connessione internet in possesso di ciascuno di essi.

3.- Nel ricorso veniva altresì eccepito un ulteriore profilo di maggior ingiustizia e irragionevolezza derivante anche dal confronto tra la categoria di disoccupati e quella dei precari.

A questi ultimi il Comune aveva infatti deciso di assegnare in misura predeterminata il 25% del fondo complessivo, ossia un autonomo e distinto stanziamento fisso, senza che fosse previsto alcun criterio di sussidiarietà o residualità rispetto all'altra categoria, ossia quella dei disoccupati o dei disoccupati rimasti esclusi.

4.- Nel ricorso si contestava infine l'idoneità del foglio "Excel", esibito al ricorrente in sede di accesso agli atti, a costituire prova del rispetto, da parte dell'amministrazione comunale, del rigoroso ordine cronologico delle richieste di prenotazione nell'assegnazione degli abbonamenti.

E ciò perché quello rilasciato al ricorrente era solo un file esportato e rielaborato e non il file di log generato dal sistema (autentico ed immutabile) delle transazioni di registrazione dei dati, come agevolmente desumibile dalle stesse proprietà del file, riportate nel documento prodotto in giudizio.

\* \* \*

**ORDINANZA COLLEGALE CONTENENTE L'ORDINE DI PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.**

Unitamente al ricorso avente il contenuto sopra sintetizzato, veniva formulava istanza

cautelare, al fine di consentire al ricorrente di poter usufruire, già nell'anno 2015, dei vantaggi connessi all'utilizzo a titolo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico.

A tale istanza tuttavia il ricorrente rinunciava nel corso della Camera di Consiglio del 25 giugno 2015, essendo stato rappresentato, dalla difesa del Comune di Milano, che non vi era più alcuno spazio per concedere la sospensione del procedimento di assegnazione, essendosi lo stesso già chiuso, per effetto del completo esaurimento del fondo stanziato, con l'attribuzione dell'ultimo abbonamento gratuito al richiedente prenotatosi con il numero 717.

L'udienza pubblica veniva fissata per il giorno 14 maggio 2019, all'esito della quale veniva resa ordinanza collegiale n. 1187/2019, pubblicata in data 27 maggio 2019.

Con tale ordinanza il TAR Milano ordinava incumbenti istruttori a carico del Comune di Milano nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto e attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del gravame di cui trattasi, autorizzando, per esigenze di riservatezza, oltre che per i costi particolarmente ingenti della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei contro interessati in G.U., la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione delle seguenti indicazioni: (I) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento; (II) amministrazione intimata; (III) estremi degli atti impugnati; (IV) sintesi del motivo di ricorso.

Per quest'ultimo incumbente veniva assegnato il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione in via amministrativa della ordinanza, con ulteriore onere di depositare, nel termine perentorio di giorni 15 dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

Per il prosieguo veniva fissata l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2019.

\* \* \*

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, contiene l'indicazione dell'Autorità adita, dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati ed il sunto del ricorso proposto.

Per esigenze di riservatezza, non vengono indicati i nominativi dei controinteressati, i quali possono tuttavia prendere reale cognizione del ricorso dalle indicazioni tutte sopra riportate.

Milano, 29 maggio 2019

Avv. Lorella Fumarola